# COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

**DELIBERAZIONE N° 20 DEL 30/05/2022**

## VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto del Piano Finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025

L'anno 2022 il giorno 30 nel mese di Maggio alle ore 19:28 , nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| N.O. | COGNOME E NOME | (P) PRESENTE (A) ASSENTE | SCRUT |
|---|---|---|---|
| 1 | DIOLAIUTI GILDA | P | |
| 2 | PARRILLO SALVATORE | P | |
| 3 | MARAIA ERMINIO | P | |
| 4 | TUCI GIADA | P | X |
| 5 | BETTARINI LIDA | P | |
| 6 | IACOPINI SIMONE | P | X |
| 7 | MAZZEI CLAUDIO | P | |

| N.O. | COGNOME E NOME | (P) PRESENTE (A) ASSENTE | SCRUT |
|---|---|---|---|
| 8 | CARDELLI CHIARA | P | |
| 9 | TAGLIASACCHI DANIELA | P | |
| 10 | CIALDI LEONARDO | A | |
| 11 | LUPORI NADIA | P | X |
| 12 | CIAPPEI MARIA ANGELA | P | |
| 13 | POMPONIO ANDREA | A | |

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Dr. Marco Fattorini , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che "*gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- i commi 5-quinquies e 5-sexiesdecies dell'art 3, D.L. n. 228/2021, convertito con L. n. 15/2022 hanno prorogato la data di approvazione dei bilanci preventivi al 31.05.2022;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

PRESO ATTO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

PRESO ATTO altresì che la citata deliberazione ARERA individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando, quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;

VISTA la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e il relativo l'allegato A recante "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ("MTR-2");

VISTA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A, "Testo unico per la regolazione della qualità dei rifiuti" ("TQRIF");

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRI/2022 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il *tool* allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2022 della stessa Autorità;

CONSIDERATO che nel territorio in cui è situato il Comune di Pieve a Nievole è operativa l'Autorità di governo di Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata "ATO Toscana Centro", costituita ai sensi della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69;

PRESO ATTO che il soggetto affidatario dell'intero ciclo dei rifiuti per l'Ambito territoriale di riferimento in cui è situato il Comune di Pieve a Nievole è la società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (ALIA), in forza di contratto di servizio stipulato a seguito dell'espletamento di una gara europea;

RICORDATO inoltre, che:

- l'art. 7, MTR-2 stabilisce che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga:
- "per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:
    a. con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
    b. con riferimento ai costi d'investimento:
        i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
        ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2)".
- ARERA, al comma 5 dell'art. 4 della Delibera 363, ha chiarito che "nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità";
- il comma 7, art. 4 del MTR-2 prevede che "Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria";

PRESO ATTO che:

- la procedura di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineata dall'art. 7 della Delibera 363 ("Procedura di approvazione") e dagli artt. 27-29 del MTR-2 che in sintesi delinea un procedimento i cui soggetti sono:

a. i Gestori del servizio (nel nostro caso ALIA ed il Comune), che hanno il compito di predisporre "il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 17";
b. l'Ente territorialmente competente (ATO Toscana Centro), che ha il compito di validare il PEF verificando "le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni". L'Ente territorialmente competente, inoltre, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmetterle all'Autorità;

RITENUTO che una presa d'atto da parte del Consiglio comunale del piano finanziario TARI appare coerente con il quadro normativo in materia;

DATO ATTO che ATO Toscana Centro ha fatto pervenire la proposta di PEF per il periodo regolatorio 2022-2025 con nota a mezzo PEC, in atti prot. 8107 del 11.05.2022 e successivamente con nota in atti prot. 8930 del 21.05.2022;

CONSIDERATO che:

- le risultanze dell'applicazione dei coefficienti al PEF grezzo 2022 hanno evidenziato un incremento tariffario superiore al limite per l'annualità 2022 per n. 43 comuni della concessione ALIA ivi incluso il Comune di Pieve a Nievole;
- in particolare, la proposta di PEF 2022 per il Comune di Pieve a Nievole evidenzia un totale complessivo di € 2.216.426 con un incremento sull'anno 2021 del 43,99%, pertanto superiore al limite alla crescita delle tariffe che risulta essere del 6,70%;
- pertanto, l'Autorità ha ritenuto necessario rimodulare la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario nelle diverse annualità del PEF pluriennale di ciascun ambito tariffario della gestione ALIA per consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025 nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti determinazioni, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.5 del MTR-2;
- con procedure partecipate dal gestore ALIA, è stata determinata l'entità del riconoscimento degli oneri ammissibili ai sensi del MTR-2 non ancora recuperati, provvedendo alla rimodulazione dell'eccedenza tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio della gestione della gestione ALIA;
- ALIA ha prospettato all'Autorità e inserito nell'elaborazione del PEF grezzo di ciascuno dei Comuni gestiti, una proposta di rimodulazione con eccedenza delle entrate tariffarie di riferimento rispetto al limite;
- la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario, anche in considerazione di quanto già emerso in sede di predisposizione tariffaria per le annualità 2020 e 2021, è stata validata da ATO e ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dei gestori e coerente con gli obiettivi di adeguamento tecnico del servizio;
- in particolare, dal Piano Economico Finanziario 2022, per il Comune di Pieve a Nievole risulta una differenza tra le entrate tariffarie di riferimento e il limite tariffario per l'anno 2022 di Euro 573.972 che sono riportate nel PEF 2023;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 7 del 23.05.2022 avente ad oggetto: "proposta tariffaria per i Comuni di ATO Toscana Centro della gestione ALIA spa, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025: approvazione";

TENUTO CONTO che il nuovo metodo tariffario prevede fondamentalmente che il PEF sia elaborato dall'Autorità di Ambito e dal Gestore, senza alcuna sostanziale possibilità, per il Comune, di incidere sulla sua determinazione (salvo che per alcune poste di natura meramente contabile e proporzionalmente esigue rispetto al va-

lore complessivo del Piano);

TENUTO CONTO che in sede di Assemblea di Ambito il Comune di Pieve a Nievole ha espresso voto contrario all'approvazione del PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, a seguito delle preoccupazioni emerse dalla lettura del PEF, tra l'altro pervenuto all' Ente solo pochi giorni prima dell'Assemblea di Ambito tenutasi il 23 maggio 2022, per l'incremento dei costi di gestione che si riversano sulla tassa a carico dei cittadini, circostanza che necessita di urgenti approfondimenti anche per aspetti legati alla difficile interpretazione dei dati;

TENUTO CONTO che la soluzione di mitigare gli aumenti entro il limite della crescita annuale comunque comporterà una necessità di recupero del corrispettivo non fatturato nelle annualità successive, e tale meccanismo appare caratterizzato da una notevole incertezza, principalmente in correlazione all'andamento dei costi degli anni futuri;

TENUTO CONTO che il PEF d'Ambito è stato comunque approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ATO come da Deliberazione 7 del 23.05.2022, e che pertanto, essendo l'ATO la "autorità competente" per le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006, il Comune di Pieve a Nievole deve conformarsi alla Deliberazioni assunte dalla suddetta Autorità d'Ambito, prendendo atto del PEF come approvato nella citata Deliberazione n. 7/2022;

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di prendere atto del Piano finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito con i relativi allegati, riportati in allegato alla presente deliberazione ai fini della successiva trasmissione ad ARERA per la validazione;

DATO ATTO CHE:

- il suddetto Piano Economico Finanziario, come approvato dalla competente ATO Toscana Centro, prevede per il Comune di Pieve a Nievole per l'anno 2022 un costo complessivo di Euro 1.638.307, suddiviso tra costi fissi per Euro 628.383 e costi variabili per Euro 1.009.924, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno in corso;
- dal Piano Economico Finanziario 2022, risulta un importo da pagare al gestore del servizio pari ad Euro 1.424.621 oltre IVA 10%;
- dal Piano Economico Finanziario 2022, risulta un delta tra entrate tariffarie massime nel rispetto del limite di crescita e entrate tariffarie senza rispetto del limite di crescita di Euro 573.972 che saranno riportate nel PEF 2023;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30.06.2021;

VISTI:
- il vigente Statuto Comunale
-il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

Con voti:
- favorevoli alla presa d'atto n. 9;
- contrari n. 2;
- astenuti n. 0;
su n. 11 Consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati sulla semplice presa d'atto, specificando nella sostanza che in sede di Assemblea di Ambito il Comune di Pieve a Nievole ha manifestato il proprio dissenso ed ha espresso conseguentemente voto contrario all'approvazione del PEF per il periodo regolatorio 2022-2025.

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile;

**DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di dare atto che in sede di Assemblea di Ambito il Comune di Pieve a Nievole ha manifestato il proprio dissenso ed ha espresso conseguentemente voto contrario all'approvazione del PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, per le motivazioni indicate in premessa, e che pertanto si riserva di valutare ogni azione utile e necessaria a fare chiarezza al riguardo;

3) di prendere atto del Piano Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 e relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, allegato alla presente deliberazione, della quale ne forma parte integrante e sostanziale:
    a. Deliberazione Assemblea dei Sindaci ATO Toscana Centro n. 7/2022
    b. PEF MTR-2 2022-2025 - prospetto comunale di Pieve a Nievole;
    c. Relazione di accompagnamento ex art. 27.4 MTR-2
    d. Schede servizi attivi previsti nel 2022 Pieve a Nievole
    e. Schede servizi attivi previsti nel 2023 Pieve a Nievole
    f. Previsione rifiuti raccolti nel 2022-2025

4) di incaricare gli uffici competenti alla trasmissione della presente deliberazione ad ATO Toscana Centro affinché il PEF MTR-2 2022-2025 sia trasmesso ad ARERA per la successiva validazione.

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con la seguente motivazione: al fine di consentire il rispetto dei termini di legge previsti per l'approvazione delle tariffe TARI 2022.

**TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO**

**PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025.**

**DIOLAIUTI GILDA**
Punto numero 4 all'ordine del giorno, presa d'atto del Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025. Io qui passerei subito la parola all'Ingegner Alessandro Rizzello, che dal punto di vista tecnico almeno ci illustra i dati di questo Piano finanziario. Prego, Ingegnere, grazie.

**RIZZELLO ALESSANDRO**
Sì, buonasera, grazie. Allora la formazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti del 2022 si presenta in forma modificata rispetto al periodo precedente, a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione della ARERA 363/2021, che definisce il cosiddetto "metodo MTR2", che va a sostituire il metodo MTR, approvato con la deliberazione del 2019, che era stato utilizzato in passato. Il PEF esamina ora un periodo regolatorio di 4 anni, dal 2022 al 2025, e è redatto utilizzando tabelle e strumenti puntualmente definiti dall'ARERA. Il percorso di formazione e la procedura di approvazione del PEF comunque sono analoghi al passato, prevedendo che il Piano è sviluppato e validato dall'ente ATO, che è l'ente territorialmente competente per noi, e rimette all'ARERA il compito dell'approvazione definitiva del PEF, dopo che l'ATO ha assunto la sua determinazione. In questo scenario la deliberazione consiliare che andiamo a fare è di presa d'atto di quanto già deliberato da parte dell'ATO Toscana Centro, il quale quindi, una volta raccolte le delibere di presa d'atto di tutti i Comuni, invierà il Piano d'ambito all'ARERA per la definitiva approvazione. Quindi ALIA, che è il nostro gestore del servizio a seguito della gara regionale, ha sviluppato il cosiddetto "PEF grezzo" e l'ha trasmesso all'ATO, il quale l'ha fatto pervenire ai Comuni solamente l'11 maggio scorso; lì già si è evidenziato un incremento tariffario superiore a un limite definito "limite alla crescita" per ben 43 Comuni della concessione ALIA, incluso il Comune di Pieve a Nievole. In particolare la proposta di PEF del 2022 per il nostro Comune evidenziava un totale che sarebbe ammontato a 2.216.000 circa, con un incremento rispetto al 2021 quasi del 44%, pertanto ben superiore al limite alla crescita delle tariffe, che risulta essere il 6,70%. Quindi l'Autorità, l'ATO ha ritenuto necessario rimodulare la differenza tra le entrate tariffarie e il limite tariffario nelle diverse annualità del PEF pluriennale, al fine di consentire il riconoscimento delle tariffe del quadriennio 2022/2025 nel rispetto del limite alla crescita, determinando l'entità del riconoscimento degli oneri ammissibili ai sensi dell'MTR2 non ancora recuperati, provvedendo alla rimodulazione dell'eccedenza tra le diverse annualità di questo periodo e anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio della gestione di ALIA. Quindi in particolare, al fine di contenere la crescita al limite alla crescita delle tariffe, abbiamo la differenza di circa 573.000 euro, che saranno riportate nel PEF del 2023, e in forma similare poi negli anni successivi; questo consente di contenere l'aumento della tariffa al 6,7% rispetto al 2021. Le motivazioni che hanno portato a questo incremento di costi possono essere sintetizzate in buona parte, come già avvenuto l'anno scorso per la crescita si-

gnificativa dei costi di gestione del servizio, la mancata attuazione di un modello organizzativo gestionale previsto dalla pianificazione regionale, che tra le altre cose prevedeva la realizzazione di un termovalorizzatore del rifiuto indifferenziato, della crescita costante dei prezzi di accesso agli impianti di trattamento e recupero, l'invecchiamento di alcuni impianti già esistenti di trattamento, che quindi hanno bisogno di rinnovamento. In particolare, nell'ambito della frazione organica, è stato necessario ricorrere a impianti sul mercato, con costi di trasporto e conferimento molto superiori a quanto inizialmente previsto. Poi si è avuto anche il crollo del valore di mercato di molte materie da riciclaggio, come la carta e il vetro, e in ultimo il drammatico rialzo dei prezzi delle materie prime e anche dell'energia, che tutti conosciamo. Comunque, in sede di assemblea di ambito che si è svolta il 23 maggio scorso, il Comune di Pieve ha espresso voto contrario all'approvazione del PEF, a seguito delle preoccupazioni che abbiamo detto, emerse dalla lettura del PEF, tra l'altro pervenuto all'Ente solo pochi giorni prima, per l'incremento dei costi e anche per questa soluzione di mitigare gli aumenti, che comportano la necessità di recupero del corrispettivo non fatturato nelle annualità successive, meccanismo caratterizzato da una notevole incertezza anche in correlazione all'andamento dei costi degli anni futuri. L'assemblea ha approvato comunque il Piano d'ambito con deliberazione numero 7/2022, che trovate poi nel materiale che è allegato, e quindi da parte del Consiglio Comunale la presa d'atto di quanto approvato il 23 maggio scorso dalla assemblea d'ambito è un atto dovuto, in quanto il Comune deve conformarsi alle deliberazioni assunte dall'Autorità, prendendo atto del PEF, così come approvato nella delibera 7, e consentendo l'elaborazione delle tariffe per il 2022, come da proposta di deliberazione che segue a questa. Quindi ciò detto, volendo citare due numeri quindi del Piano che è stato approvato dall'ATO e che noi… di cui noi andiamo a prendere atto, per quanto riguarda Pieve a Nievole il totale del PEF 2022 arriva a 1.642.454 euro, quindi rispetto al 2021 cresce del 6,70%, dato che era 1.539.000 euro l'anno scorso, ed è pressoché interamente originato dai costi del gestore ALIA, che assorbe 1.424.000 euro più IVA al 10%, mentre come ho detto prima una posta di 573.000 euro viene riportata al 2023, per contenere l'aumento delle tariffe quest'anno entro il limite alla crescita; meccanismi similari si ritrovano anche negli altri 3 anni del periodo regolatorio. Al netto poi delle detrazioni previste, si ascende al totale tariffario di 1.638.308, suddiviso tra costi fissi e variabili come storicamente si è sempre fatto, sul quale sono calcolate le tariffe TARI 2022. Ecco, io avrei concluso.

**DIOLAIUTI GILDA**
Bene, grazie, grazie, Ingegnere. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Ciappei.

**CIAPPEI MARIA ANGELA**
Grazie. Presa visione della deliberazione del 23 maggio 2022 7 del 2022 dell'assemblea dei Sindaci "proposta tariffaria per i Comuni dell'ATO Toscana Centro della gestione ALIA S.P.A. per il secondo periodo regolatorio dal 2022 al 2025", saltano agli occhi vari punti, uno: la necessità di rettificare le modalità di calcolo del benchmark di riferimento, che non sarà di certo al ribasso. Le risultanze dell'applicazione dei coefficienti al PEF grezzo 2022 hanno evidenziato un incremento tariffario superiore al limite per l'annualità 2022 per 43 Comuni, come ha detto l'Ingegnere; questo debito sarà da spalmare nel triennio 2022/25. Inoltre è stata determinata l'entità del riconoscimento degli oneri ammissibili non ancora recuperati, provvedendo alla rimodulazione, cioè all'incasso nel triennio e anche successivamente al 2025. Secondo me il debito di ALIA assomiglia a una palla di neve che ingrossa all'infinito! Riassumendo, dai documenti allegati osservo una previsione di aumento di costi di gestione di bilancio societario, stimata anche oltre il 2025. Io credo che una società quotata in Borsa in queste condizioni sarebbe destinata a fallire, ciò non avviene perché i Comuni, attraverso i cittadini, sono obbligati a ripianare il debito. Osservo che la Provincia di Pistoia, con Fiesole, Figline Incisa e Valdarno, hanno espresso parere contrario e me ne compiaccio. Considerato che l'ATO prende forma come attuazione della Legge Galli e che la sua funzione doveva essere principalmente quella di garantire il raggiungimento di 3 obiettivi (efficienza, efficacia, economicità della gestione dei servizi del territorio), sulla base di questi anni di esperienza è possibile a mio avviso almeno tentare un'ipotesi di verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati per Legge. E se questa S.P.A. di gestione ha davvero

raggiunto i livelli ottimali, cioè mi ha davvero servito al meglio? Penso che gli Enti abbiano il dovere di intervenire in questo ambito e di indicare carenze, proposte migliorative, nonché sottolineare la necessità di indicare ogni possibile soluzione economica per non gravare ulteriormente nelle tasche dei cittadini, anche in considerazione della complessa crisi che investe famiglie e imprese.

**DIOLAIUTI GILDA**
Bene, grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Lupori.

**LUPORI NADIA**
Dal PEF di ATO Toscana Centro emerge che la TARI avrà un aumento diffuso, che varierà da Comune a Comune. L'aumento dei costi trova una responsabilità precisa nelle politiche attuate negli ultimi 15 anni dalla Regione Toscana e dalle sue Amministrazioni. Da quanto ci risulta, l'aumento dei costi è la conseguenza della mancata costruzione di impianti da parte della Regione, la Regione che a oggi non ha segnato alcuna prospettiva per ovviare a questo problema che incide sulle tasche delle famiglie e sulla competitività delle imprese toscane.

**DIOLAIUTI GILDA**
Grazie, Consigliere Lupori. Ci sono altri interventi? Bene. Allora, riguardo alle questioni sollevate, intanto ci tengo a precisare che Pieve a Nievole ha votato contro sia quest'anno che nel 2021, quest'anno la platea dei Comuni che hanno votato contro si è allargata e questo ovviamente perché intanto è diciamo abbastanza… abbastanza inconsueto, no?, che il Piano finanziario si riceva alle soglie della scadenza della data ultima di approvazione. Ovviamente anche gli uffici, ma anche le amministrazioni avrebbero bisogno di maggior tempo, per un'analisi un pochino più puntuale delle questioni, per capire anche diciamo a fondo quali sono poi le componenti o le cause effettive della situazione, che poi insomma si è andata a determinare, del nuovamente l'aumento… l'aumento del valore del PEF. Quindi ovviamente, non essendo stati messi nella condizione neanche di fare le dovute verifiche, è ovvio che anche questo è stato un elemento che ci ha portato nuovamente a votare contro, perché se c'è una cosa che pretendiamo, è ovviamente la chiarezza. C'è da dire una cosa, questa è una riflessione, per esempio Firenze e Prato hanno… sono tra i Comuni che hanno votato a favore, ora Firenze e Prato vengono da una situazione diversa dalla nostra; noi che siamo passati al porta a porta in tempi molto recenti, forse tra i motivi che portano poi a un aumento anche dei costi per i Comuni della Provincia di Pistoia c'è… appunto noi quando, prima di passare al porta a porta, venivamo tutti da tariffe più o meno chiamiamole "moderate", da tariffe sicuramente più basse di quelle che magari, invece, già erano in vigore a Prato, Firenze o in altri Comuni. Anche questo probabilmente ha avuto un peso poi nel riequilibrio delle… della gestione di tutto l'ATO, però ecco, per avere contezza piena del perché si è venuta a creare questa situazione, noi sicuramente pretendiamo intanto appunto che il tutto ci venga consegnato con un congruo anticipo e quindi, in attesa di poter fare le verifiche opportune e approfondite, ovviamente abbiamo votato contro. Ci tengo a precisare che già dall'anno scorso, però, esiste un gruppo di lavoro che è stato creato apposta proprio per in qualche modo affiancare e verificare passo passo quello che è la gestione insomma dell'ambito, per la Valdinievole fa parte di questo gruppo di lavoro il Sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi, quindi ecco anche lui ha votato contro però, ecco, quindi questo voglio dire, nel senso si è votato contro tutti in Provincia di Pistoia. Ovviamente questa cosa non… il fatto che abbiamo votato contro insomma è la conferma che non siamo certo soddisfatti del fatto che, anche quest'anno, nuovamente aumenta la tassa, per carità ci sarà… ci sono stati maggiori costi Covid, questo è indiscutibile. Anche questo è un dato di fatto, che pur non potendo avere esaminato in maniera adeguata il Piano, però insomma questo lo sappiamo, maggiori costi Covid ci sono stati. Tutta la raccolta particolareggiata che è stata riservata ai malati Covid in tutta la Toscana, nella nostra zona sicuramente, ha avuto sicuramente dei costi maggiori. Questi sono tutti dati di fatto, però insomma noi vogliamo vedere fino in fondo il perché di questa situazione e verificare appunto quali sono le azioni da mettere in atto, affinché questa gestione diventi davvero equa insomma. È questo che vogliamo. Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Bene, allora tanto si tratta di una semplice presa d'atto, quindi non è che stasera andiamo a approvare, è una presa d'atto di quello che è…

che sono le risultanze del PEF. Bene, chi è favorevole alla presa d'atto?

**INTERVENTO VOCE FEMMINILE*(?)***
*… (inc., fuori microfono)…*

**FATTORINI MARCO**
È una cosa un po' particolare onestamente.

**DIOLAIUTI GILDA**
È una cosa un po' particolare in effetti!

**FATTORINI MARCO**
Diciamo a logica no, non si voterebbero, però diciamo è una prassi ormai che è invalsa, per cui…

**DIOLAIUTI GILDA**
Si prende atto…

**FATTORINI MARCO**
Di aver preso atto!

**BETTARINI LIDA**
Sì, di fatti il PEF è già votato.

**DIOLAIUTI GILDA**
Cioè non è che… noi abbiamo votato contro, quindi si prende atto di aver votato contro, di aver votato contro, perché questo si precisa, così che non ci siano fraintendimenti poi! È questo insomma…

**INTERVENTO VOCE FEMMINILE*(?)***
*… (inc., fuori microfono)…*

**DIOLAIUTI GILDA**
Di essere contrari a questo PEF.

**FATTORINI MARCO**
Quindi una presa d'atto favorevole…

**LUPORI NADIA**
Cioè praticamente siamo… *(inc., fuori microfono)…*

*(Sovrapposizione di voci)*

**DIOLAIUTI GILDA**
È una presa d'atto generale di aver votato contro insomma.

**LUPORI NADIA**
*(fuori microfono)* Siamo tutti contrari al PEF.

**DIOLAIUTI GILDA**
Eh, del PEF e in generale, quindi compreso del fatto che noi abbiamo votato contro insomma. Bene.

**FATTORINI MARCO**
Quindi non ho capito, scusate, 2 contrari e 9 favorevoli alla presa d'atto?

**LUPORI NADIA*(?)***
*(fuori microfono)* No, siamo tutti contrari al PEF… *(inc., sovrapposizione di voci)*…

**DIOLAIUTI GILDA**
Tutti contrari, si prende atto che siamo tutti contrari.

**PARRILLO SALVATORE**
*(fuori microfono)* Noi si prende anche atto, è così, è così e non ci possiamo fare altro!

**DIOLAIUTI GILDA**
Ehò, anche perché…

**PARRILLO SALVATORE**
*(fuori microfono)* Anche da parte nostra è indifendibile, però è stato… si può votare contrario tutta la Valdinievole, non soltanto Pieve… *(inc., fuori microfono)*… però è una cosa indifendibile, però passa lo stesso.

**DIOLAIUTI GILDA**
È già passato.

**PARRILLO SALVATORE**
*(fuori microfono)* È già passato. Noi si prende atto che la cosa è andata avanti, però…

**LUPORI NADIA*(?)***
Si subisce.

**PARRILLO SALVATORE**
*(fuori microfono)* Anche senza il nostro parere. Firenze, Prato e Empoli bastano e avanzano!

**BETTARINI LIDA**
*(fuori microfono)* Infatti viene solo preso atto, non viene approvato.

**PARRILLO SALVATORE**
*(fuori microfono)* Ma questa è una cosa che sono 10 anni che lo dico!

**FATTORINI MARCO**
*(fuori microfono)* Con l'immediata eseguibilità?

**DIOLAIUTI GILDA**
Sì, con l'immediata eseguibilità perché incide sulla tariffa, che è il punto che andiamo a discutere ora, quindi deve essere anche questa delibera immediatamente eseguibile.

**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

## Visto di regolarità tecnica

**Oggetto: Presa d'atto del Piano Finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025**

Il sottoscritto **RIZZELLO ALESSANDRO, visto l'art 49** e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime parere **FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 28 del 25/05/2022.**

*Pieve a Nievole, 25/05/2022*

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
RIZZELLO ALESSANDRO

**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

## Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

### Oggetto: Presa d'atto del Piano Finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 28 del 25/05/2022.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi

Letto, approvato e sottoscritto.

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE. |
|---|---|
| *Gilda Diolaiuti* | Dr. Marco Fattorini |

---

## DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 13/06/2022 al 28/06/2022.

Data, 13/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
*Dott. Marco Fattorini*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ] La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 23/06/2022 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 13/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Fattorini